

FONDO NUOVE COMPETENZE

GUIDA OPERATIVA PER LA
GESTIONE DELLO STRUMENTO

II[^] EDIZIONE



ASSOLAVORO
Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro



WORLD
EMPLOYMENT
CONFEDERATION

SOMMARIO

VADEMECUM

- 1 Fonti
- 2 Cos'è
- 2 Dotazione finanziaria del Fondo
- 3 Beneficiari
- 4 Le risorse finanziarie
- 7 Intervento del FNC
- 8 Profili sindacali
- 9 Il progetto formativo
- 11 Intervento dei Fondi interprofessionali
- 12 Termini di realizzazione

FAQ

- 14 Destinatari
- 16 Cosa rimborsa il FNC
- 17 Profili sindacali
- 18 Tempistiche

FONTI

Fondo Nuove Competenze - I[^] Edizione

- D.L. n. 34/2020, art. 88
- D.L. n. 104/2020, art. 4
- Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020
- Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2020
- Decreto Direttoriale Anpal n. 461 del 04.11.2020
- Avviso pubblico Anpal Fondo Nuove Competenze del 4.11.2020
- Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021
- Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17.02.2021
- Nota integrativa Anpal n. 5329 del 5.03.2021
- Nota integrativa Anpal del 5.08.2021
- Decreto Direttoriale Anpal n. 118 del 12.11.2021
- Decreto Direttoriale Anpal n. 27 del 01.02.2022
- Decreto Direttoriale Anpal n. 159 del 10.06.2022

Fondo Nuove Competenze - II[^] Edizione

- D.L. n. 34/2020, art. 88
- Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020
- Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021
- Decreto interministeriale del 22 settembre 2022
- Avviso pubblico Anpal Fondo Nuove Competenze 2022

COS'È

Istituito presso Anpal dal c.d. Decreto “Rilancio” (art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) il Fondo Nuove Competenze (FNC) è attuato sulla base delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2020 e del successivo Decreto Interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.

Il FNC risponde ad una necessità di supporto connessa alla crisi pandemica in atto, ed in particolare è finalizzato ad **innalzare il livello del capitale umano** nella fase di ripresa delle imprese attraverso il **riallineamento delle competenze del proprio personale in considerazione di nuovi e diversi fabbisogni del datore di lavoro**.

Mediante la stipula di accordi collettivi volti alla rimodulazione dell’orario di lavoro, il Fondo consente ai datori di lavoro privati di ottenere il finanziamento di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di nuove e maggiori competenze per la propria forza lavoro, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa o, in alternativa, alla creazione di percorsi formativi finalizzati ad incrementare l’occupabilità dei lavoratori in vista di processi di ricollocazione.

Rifinanziato dal D.I. del 22 settembre 2022 a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT- EU affluite al Programma operativo nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO) e reso successivamente operativo dall’Avviso Anpal del 10 novembre 2022 con il quale si è dato avvio ad una **“seconda nuova edizione di utilizzo dello strumento”**, che ha visto l’introduzione di differenti novità fra le quali una maggiore perimetrazione dell’intervento formativo del FNC.

Scopo principale del Fondo è sempre quello di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano nell’acquisizione di nuove o maggiori competenze, **sostenendo principalmente le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali**.

La scheda si focalizza nel dettaglio sulle indicazioni operative e sugli aspetti procedurali per l’accesso allo strumento del Fondo Nuove Competenze 2022.

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO

Il FNC 2022 è finanziato con le seguenti risorse:

- a) **1 miliardo di euro** a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma

Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO);

b) eventuali conferimenti di risorse:

- disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- rinvenienti da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese realizzate anche nelle annualità precedenti al 2022.

BENEFICIARI

Beneficiano dell'intervento del Fondo tutti i **datori di lavoro privati**, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto **entro il 31 dicembre 2022** accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al paragrafo 6 dell'Avviso Anpal FNC 2022, da **realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023**.

L'inclusione delle società a partecipazione pubblica è una novità di questa seconda edizione del Fondo Nuove Competenze non essendo diversamente prevista la medesima apertura anche in relazione alla precedente edizione. Nello specifico, si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

Tali datori di lavoro:

- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Sono interessati dagli interventi i **lavoratori dipendenti**, fra i quali sono ricompresi anche i **dirigenti**, occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in **somministrazione**, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

I datori di lavoro richiedenti potranno beneficiare del contributo erogato dal FNC per i lavoratori anche nelle ipotesi in cui sia attivo un ammortizzatore sociale, **purché le ore di formazione coperte dall'intervento del Fondo Nuove Competenze non riguardino lavoratori interessati da una sospensione dell'attività con contestuale attivazione della cassa integrazione**. La compatibilità

dei due strumenti va verificata in capo al singolo lavoratore e non in capo all'azienda.

In ogni caso, il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC non deve fruire per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici. Il rimborso del Fondo è inclusivo degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC.

I datori di lavoro che hanno già presentato l'istanza nella precedente edizione del Fondo Nuove Competenze possono presentare una nuova domanda per l'accesso al FNC 2022, seguendo le modalità di intervento del Fondo.

La nuova istanza del datore di lavoro potrà riguardare l'inserimento in percorsi formativi anche di lavoratori già coinvolti e destinatari della formazione finanziata nella precedente edizione a patto che il nuovo percorso formativo, per il quale si sta richiedendo l'intervento del FNC 2022, riguardi competenze diverse da quelle già indicate nella precedente istanza di accesso allo strumento.

LE RISORSE FINANZIARIE

Il Fondo Nuove Competenze 2022 copre gli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.

Il Fondo rimborsa ai datori di lavoro richiedenti **il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori**, secondo le seguenti modalità:

- a) **la retribuzione oraria**, al netto degli oneri contributivi a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC **per un ammontare pari al 60% del totale**.

La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla **retribuzione teorica mensile comunicata** dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, **moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard** (come da nota EGESIF_14-0017).

- b) **gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%, inclusivi della quota a carico del lavoratore**, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC.

Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a) sopra.

Nella precedente edizione del Fondo la copertura era del 100% del costo delle ore destinate alla formazione. In questa seconda edizione la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l'intero esclusivamente **in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro**, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell'azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un'ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

L'erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di Anpal.

Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere **un'anticipazione nel limite del 40% del contributo concesso**, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all'anticipo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.

La garanzia dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema allegato all'Avviso Anpal 2022 e dovrà essere rilasciata esclusivamente da soggetti che **posseggano alternativamente** i seguenti requisiti:

- a) se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
- b) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
- c) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo, inserendola sulla piattaforma informatica MyANPAL.

Condizione per il riconoscimento dell'anticipo è il buon esito della verifica della regolarità della garanzia presentata a corredo della richiesta e il rispetto dei termini previsti dall'Avviso per la sua presentazione.

In assenza dell'inserimento della fideiussione su MyANPAL entro il predetto termine, l'intero importo del contributo sarà erogato a saldo e in un'unica soluzione.

Le richieste di saldo potranno essere presentate, tramite la piattaforma informatica, al

completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, **entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza**. Eventuali richieste presentate oltre tale termine saranno ritenute inammissibile.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione a contributo.

Ai fini della richiesta di saldo dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, **per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo**, informazioni relative:

- a) al **numero delle ore formative effettivamente realizzate**, non superiore a quanto presentato in sede di istanza;
- b) al **costo del lavoro**, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall'INPS nei propri archivi;
- c) agli **esiti dei percorsi formativi**.

I datori di lavoro sono comunque tenuti a dichiarare, compilando una specifica dichiarazione sulla piattaforma informatica, che il **costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni**, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza, tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall'INPS nei propri archivi. **Ciò al fine di evitare il doppio finanziamento.**

LE VERIFICHE DI ANPAL:

Ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, procederà con i controlli necessari e ai calcoli per la determinazione del contributo. In particolare, ANPAL:

- **verifica che i lavoratori rendicontati siano già stati indicati in fase di presentazione dell'istanza;**
- **verifica che sia rispettato per ciascun lavoratore il limite minimo di 40 ore e massimo di 200 ore** di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non abbiano superato il numero di ore previste nell'istanza;
- **acquisisce da INPS l'esito delle verifiche automatizzate** negli archivi del medesimo Istituto, in relazione alle ore formative effettivamente realizzate, delle componenti retributive e contributive del costo del lavoro e dispone il versamento del saldo tenuto conto di eventuali agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza non verificate da INPS e comunicate in sede di rendicontazione da parte del datore di lavoro.
- **verifica che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica DURC).**

Nel caso di **documentazione incompleta** viene inviata da Anpal, una sola volta e tramite piattaforma informatica, una richiesta di **integrazioni e/o chiarimenti al soggetto richiedente** rispetto alla documentazione trasmessa. Quest'ultimo, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti o di non adeguatezza e completezza degli stessi, la richiesta di saldo verrà rigettata e si procederà al recupero delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione.

Completate le verifiche ANPAL determina il contributo riconoscibile a saldo.

Una volta determinato l'importo finale riconoscibile, INPS, su richiesta di ANPAL, provvederà ad erogare il saldo. Nel caso si dovesse determinare un importo inferiore rispetto a quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione a seguito presentazione della fidejussione, si procederà al recupero della differenza.

INTERVENTO DEL FNC

Gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano stipulato, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa e per esigenze di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro** sottoscritti dalle **rappresentanze sindacali operative in azienda**, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da **rappresentanze territoriali** delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli accordi collettivi a livello aziendale possono inoltre essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da **rappresentanze aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe** relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

Gli accordi collettivi stipulati stabiliscono che parte dell'orario di lavoro sia finalizzata alla realizzazione di **appositi percorsi di sviluppo delle competenze** del lavoratore. I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai nuovi fabbisogni del datore di lavoro ed a i processi dai quali discende il necessario aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, anche in considerazione della transizione digitale ed ecologica in atto.

Il limite minimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro, è individuato in 40 ore.

Si specifica infine che in questa seconda edizione sono stati inoltre previsti, diversamente dal primo biennio di sperimentazione dello strumento, sia un limite **massimo delle ore finanziabili individuato, per ciascun lavoratore, in 200 ore che un “tetto aziendale” al contributo complessivo finanziato dal FNC pari a 10 milioni di euro per la singola istanza.**

PROFILI SINDACALI

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale **dai datori di lavoro (rectius Agenzie per il Lavoro) e delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori operative** in azienda (RSA/RSU) ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da **rappresentanze territoriali delle associazioni** dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia *erga omnes* anche da una sola organizzazione sindacale, **sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale e risulti destinataria della maggioranza delle deleghe sindacali conferite dai lavoratori in azienda nell'anno precedente a quello della sottoscrizione dell'accordo.**

Gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro per essere conformi a quanto previsto dall'Avviso Anpal del 10 novembre 2022 devono essere stati **sottoscritti in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022**, avvenuta il 3 novembre 2022, e **non oltre il 31 dicembre 2022** e devono fornire le seguenti informazioni:

- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
- il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza;
- i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:

Art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del Decreto Interministeriale 22 settembre 2022:

1. innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
2. innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;

3. innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
4. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
5. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
6. promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

- solo nei casi specifici di seguito descritti, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;
- il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

IL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo individua gli **obiettivi di apprendimento in termini di competenze** dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.

Nel documento, in coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenza degli adulti, occorre dare evidenza:

- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.

L'aggiornamento delle professionalità identificato dai datori di lavoro ai fini dell'accesso al Fondo è associato ad un progetto formativo per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori individuate nell'ambito delle seguenti classificazioni internazionali:

1. **processi nell'ambito della transizione digitale** (innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze

digitali)

i progetti formativi potranno riguardare, secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia digitale - AgID, lo sviluppo e l’accrescimento delle seguenti:

- **competenze digitali di base**, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «*DigComp 2.1*», sviluppato nell’ambito del *Joint Research Center* della Commissione Europea, di cui all’Allegato 1 dell’Avviso Anpal;
- **competenze digitali specialistiche**, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «*e-Competence Framework 3.0*», di cui all’Allegato 2 dell’Avviso Anpal.

II. **processi nell’ambito della transizione ecologica** (innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili e innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque) i progetti formativi potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione *European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)*, di cui all’Allegato C dell’Avviso Anpal.

III. **fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico** i contenuti formativi dei progetti se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.

Il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi, anche differenti, da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori. Non viene pertanto richiesta dalla normativa di riferimento una piena corrispondenza fra i percorsi di sviluppo delle competenze riguardanti i lavoratori “diretti” ed i lavoratori somministrati impiegati presso la medesima azienda.

In considerazione della natura dei fondi di finanziamento e delle relative tempistiche di rendicontazione Anpal ha specificato nell’Avviso FNC 2022 che non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.

E’ escluso che il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo possa essere soggetto erogatore della formazione. Novità introdotta in relazione a questa seconda edizione del FNC.

Possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli **enti accreditati a livello nazionale**

o regionale ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di **formazione**, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali¹.

In sede di richiesta del saldo del contributo (come richiesto dall'Avviso Anpal 2022, paragrafo 11 in relazione agli esiti finali dei percorsi di formazione per ciascun lavoratore), dovranno essere allegate attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi **dovranno esitare almeno in un'attestazione finale di messa in trasparenza** degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato D.M. 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.

Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell'Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

Nelle ipotesi in cui gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell'Atlante del Lavoro, le attestazioni rispettano le logiche e la metodologia descritta nell'Atlante e nel Repertorio nazionale, mettendo in trasparenza le competenze acquisite dai lavoratori, incluse nei Quadri di Riferimento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del D.l. 22 settembre 2022. In tal caso il soggetto che attesta le competenze: nel caso in cui la formazione sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, può essere il soggetto erogatore della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo stesso; negli altri casi, può essere l'ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o l'ente accreditato con il concorso dell'ente titolato nazionale o regionale.

L'INTERVENTO DEI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

L'attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti

¹ Si veda al riguardo l'articolo 1 dell'Avviso pubblico Anpal del 4.11.2020.

all’iniziativa ai sensi dell’art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022 secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi.

A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto Interministeriale.

Anpal, allo scadere dei 30 giorni previsti per l’adesione dal citato decreto (3 dicembre 2022), pubblicherà - nella sezione dedicata - l’elenco dei Fondi Paritetici Interprofessionali che abbiano manifestato ad Anpal l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC.

ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio **delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo**, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro.

I medesimi soggetti individuano altresì **modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.**

Il datore di lavoro dovrà indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce.

Nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, **lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.** Resta fermo l’importo massimo del contributo complessivo per la singola istanza pari a 10 (dieci) milioni di euro.

Nel caso in cui **il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC** ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, **la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013** anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.

Restano salve le possibilità di finanziare la formazione dei progetti di sviluppo delle competenze **accedendo a risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali che non abbiano aderito al FNC, nell’ambito delle procedure previste dagli stessi, e/o ad altre risorse regionali o nazionali.**

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo **fino al 28 febbraio 2023.** Non saranno ammesse istanze in data successiva.

Laddove prima della suddetta data si verifichi un esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle **istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione**, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dal presente Avviso verranno inserite in una apposita lista e ammesse a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive.

Il datore di lavoro può presentare **una singola istanza con un unico progetto formativo**.

Solo nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca per tale circostanza a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, **potranno essere presentati due progetti formativi** - uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale - ma comunque contenuti in un'unica istanza.

Le attività formative (da attuarsi anche nel 2023) e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, **dovranno concludersi**, a pena di inammissibilità del contributo, **entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza**.

Nella **piattaforma informatica** dovranno essere inserite informazioni relative:

- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell'ente formativo e dell'ente che esegue l'attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l'accrescimento delle competenze
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato.

All'istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall'art. 88, co. 1, del decreto legge n. 34 del 2020, e dai paragrafi 5 e 6 del presente Avviso;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000.

Ad integrazione dei contenuti illustrati nel presente *Vademecum* rimandiamo per un chiarimento puntuale delle singole tematiche alle allegato FAQ in materia.

QUESITI OPERATIVI

- DESTINATARI
- COSA RIMBORSA IL FNC
- MODALITÀ INTERVENTO DEL FNC
- TEMPISTICHE
- PROFILI SINDACALI

DESTINATARI

1. **Il datore di lavoro può beneficiare del contributo anche per i lavoratori dipendenti inquadrati come dirigenti?**

Sì, come precisato dal punto 2 dell'Avviso l'intervento del FNC si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari erogati dallo stesso, fra i quali sono ricompresi anche i dirigenti.

2. **Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG, possono beneficiare delle agevolazioni erogate dal FNC?**

Sì, in quanto la finalità del FNC è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro nelle ipotesi in cui le esigenze organizzative e produttive dell'impresa siano mutate, anche in virtù della transizione ecologica e digitale in corso, attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. **È confermata la possibilità di coinvolgimento dei lavoratori con contratto di somministrazione?**

Sì. È possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro.

4. **L'accesso al FNC è possibile anche per aziende che al momento sono interessate da un intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria?**

Sì, occorre tuttavia verificare che le ore di formazione coperte dall'intervento del Fondo Nuove Competenze non riguardino lavoratori interessati da una sospensione dell'attività con contestuale attivazione della cassa integrazione. La compatibilità dei due strumenti va pertanto verificata in capo al singolo lavoratore e non in capo all'azienda.

5. È possibile utilizzare l'intervento del FNC anche per i lavoratori somministrati in disponibilità?

Si ritiene che i lavoratori in disponibilità non accedano al finanziamento del FNC in quanto l'intervento formativo finanziato dallo stesso implica la redistribuzione dell'orario di lavoro che non è possibile per tali lavoratori in quanto non vi è un orario di lavoro prestabilito.

6. L'istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici?

L'Avviso Anpal del 10 novembre 2022 (paragrafo 2) specifica che possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

7. Possono partecipare aziende già beneficiarie nell'avviso precedente? anche con gli stessi dipendenti?

Si. Anpal ha aperto la strada alla partecipazione al finanziamento del Fondo Nuove Competenze 2022 anche ad aziende che avevano già fatto richiesta (anche se l'istanza è ancora in stato di attuazione o in attesa di approvazione) di finanziamento nella precedente edizione, anche in relazione ai medesimi lavoratori. Tuttavia, le aziende non potranno presentare richiesta di finanziamento di progetti formativi destinati all'acquisizione di competenze già finanziate con il primo Avviso FNC.

COSA RIMBORSA IL FNC

8. Cosa rimborsa il FNC?

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa alle aziende il costo delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Nel dettaglio, la retribuzione oraria è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017). Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l'intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al FNC.

9. Esiste un finanziamento minimo e massimo previsto per ogni singolo piano?

Il limite rimborsabile minimo con finanziamento da parte del FNC è per ciascun lavoratore di 40 ore. Il limite massimo individuato in relazione a ciascun lavoratore è invece di 200 ore.

10. Esiste anche un “tetto” aziendale massimo per il finanziamento?

Si. L'Avviso Anpal specifica che il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.

11. Il limite di ore individuato per ciascun lavoratore deve essere rapportato ad un contratto di lavoro a tempo pieno?

Nell'Avviso Anpal non viene prevista tale riparametrazione, conseguentemente deve desumersi che il limite massimo e minimo di ore da destinare alla formazione non debba essere riparametrato in funzione dell'orario di lavoro contrattuale e al monte ore individuale ma si configura esclusivamente quale soglia massima e minima di ore finanziabili da destinare allo sviluppo delle competenze che verranno valutate a prescindere dal complessivo orario di lavoro previsto dal contratto.

12. Il monte orario di 40h è il requisito minimo per ogni lavoratore su tutto il progetto o per singolo percorso formativo?

Il numero di 40 ore da destinare alla formazione è da considerarsi in relazione ad ogni lavoratore per ciascun progetto formativo.

PROFILI SINDACALI

13. È possibile presentare istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che tempo determinato? L'istanza va presentata dall'azienda utilizzatrice o dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro)?

È possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro (Agenzia per il Lavoro).

14. Esiste un format di accordo collettivo da poter utilizzare?

No. Anpal non ha reso disponibile alcun format. In relazione ai lavoratori in somministrazione si evidenzia che, come avallato anche nella prassi relativa alla precedente edizione, vi sia comunque un complessivo raccordo fra l'Accordo siglato dall'ApL e quello siglato dall'azienda utilizzatrice di riferimento .

15. Per la parte datoriale è sufficiente la firma del datore di lavoro? Per la parte sindacale è sufficiente una sola sottoscrizione?

L'Avviso specifica che l'accordo collettivo deve essere dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lo stesso Avviso apre alla possibilità che l'accordo venga firmato da una sola sigla purché quest'ultima singolarmente risulti destinataria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

16. La condivisione dell'accordo sindacale può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?

Al momento, salvo intervengano successivi e diversi chiarimenti in materia da parte di Anpal, è da considerarsi possibile la condivisione dell'accordo in modalità telematica, utilizzando le medesime istruzioni e modalità adottate in relazione alla precedente edizione dello strumento.

17. Per la parte sindacale devono sottoscrivere l'accordo collettivo necessariamente le sigle firmatarie del CCNL applicato dall'azienda che presenta l'istanza oppure è possibile rivolgersi anche ad altre Organizzazioni Sindacali?

L'Avviso Anpal apre a tale possibilità, è necessario che la sigla sindacale risulti destinataria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda

nell'anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

18. Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro?

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro. Nel paragrafo 5 dell'Avviso Anpal sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-Legge n. 34/ 2020. In particolare, devono comunque essere riportati e descritti i seguenti contenuti:

- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200;
- il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell'istanza, come previsto al par.4;
- i processi in funzione dei quali è necessario l'aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti (art. 3, co. 1, lett. da a) a f) del D.l. 22 settembre 2022): a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; b) innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili; c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 del 2008, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'art.1, co. 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234 del 2021 (art. 3, co. 2, del decreto interministeriale del 22 settembre 2022);
- il progetto formativo, secondo quanto indicato al par. 6, che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

19. Quali sono le tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di ammissibilità?

I tempi di valutazione da parte di Anpal seguiranno le tempistiche dettate dall'Avviso con un processo più dettagliato rispetto alla precedente edizione. Si deve infatti tener conto che:

- in caso di documentazione incompleta, ANPAL invierà al soggetto richiedente, una sola volta, richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata. Il soggetto richiedente, entro e non oltre il termine perentorio di **15 giorni di calendario** dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, dovrà trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà rigettata.
- Ai fini dell'approvazione dell'istanza, ANPAL, ai sensi dell'art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 20 ottobre 2020, richiede alle Regioni e Province Autonome interessate di esprimere, tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, un parere sul progetto formativo. **Decorso i 10 giorni di calendario** dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.
- A seguito del parere positivo della Regione o Provincia Autonoma, ANPAL provvederà, se del caso, all'invio del progetto formativo al Fondo Paritetico Interprofessionale per ricevere conferma dell'adesione del datore di lavoro al Fondo, che il progetto formativo trasmesso da ANPAL corrisponda a quello effettivamente oggetto di finanziamento da parte del Fondo medesimo e del finanziamento dell'intero progetto presentato. Il Fondo comunica ad ANPAL l'esito delle verifiche al massimo **entro 30 giorni di calendario**, superato tale termine, senza riscontro da parte del Fondo, ovvero in caso di riscontro negativo da parte del medesimo, l'istanza sarà gestita come quelle relative ai datori di lavoro non aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
- In funzione dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della Regione o Provincia Autonoma interessata dal progetto formativo, ANPAL approva o rigetta l'istanza di ammissione a contributo.

20. Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l'accordo entro il termine individuato sarà comunque possibile presentare l'istanza come avveniva in precedenza?

No, la data del 31 dicembre 2022 è fissata come termine ultimo per la sottoscrizione dell'Accordo.

21. L'inizio delle attività formative oggetto del progetto può essere antecedente alla data di approvazione dell'istanza?

No. La formazione deve iniziare dopo l'approvazione dell'istanza.